

DELIBERA NR. 4 DD. 30/03/2016

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 che ha istituito con effetto dal 2015 l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), riservando al Comune la determinazione delle aliquote, deduzioni e detrazioni di imposta (art. 8 comma 1), nell'ambito dei limiti fissati dalla stessa legge.

Evidenziato che la disciplina in materia di IMIS è stata modificata con l'art. 3 della LP 3/06/2015 e con l'art. 18 della LP 30/12/2015 nr. 21 (legge di stabilità 2016) ed appurato che quest'ultima in particolare, diversamente dal 2015, ha previsto:

- l'azzeramento delle aliquote per l'abitazione principale ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, per le quali è fissata nella misura dello 0,35%
- 0,55 per cento per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A10, C1, C3 e D2
- 0,79 per cento per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9
- la deduzione per i fabbricati strumentali all'attività agricola, fissata per il 2016 in Euro 1.500,00.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 3 di data odierna con la quale è stato modificato il regolamento comunale per la disciplina di dettaglio dell'IM.I.S., approvato con delibera nr. 04 dd. 25/03/2015.

Preso atto che con l'IMIS il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base, era invece versata direttamente allo Stato; peraltro detto incasso risulta vincolato da quanto disposto dall'art. 1 comma 3 della LP 14/2014 secondo cui: *“Per i fabbricati compresi nelle categorie catastali D la quantificazione del gettito accantonato a valere sul bilancio della Provincia è fissata, fino all'anno 2018 compreso, nell'importo determinato per il periodo d'imposta 2014 quale riserva statale relativa all'imposta municipale propria”*.

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 del 2014 e ss.mm.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione d'imponibile per il solo periodo 2016 pari a 1.500,00 Euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Evidenziato che i valori di riferimento delle aree edificabili sono stati individuati con deliberazione della Giunta nr. 35 dd. 21/04/2015 modificata con delibera nr. 60 dd. 4/08/2015, eventualmente da integrare/aggiornare.

Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere per il 2016 nel quale la Provincia si impegna a stanziare le somme da attribuire ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla manovra IMIS riferita alle abitazioni principali.

Fissato l'obiettivo di invarianza del gettito rispetto al 2015 fermo restando le compensazioni di cui in precedenza.

Visto il citato regolamento IM.I.S. (cfr. art. 5) che con riferimento alle fattispecie impositive ha

previsto:

- viene assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- la fissazione di un'aliquota agevolata rispetto all'aliquota stabilita per i fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale, per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado nonché agli affini entro il medesimo grado, che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Proposte di seguito le aliquote, detrazioni e deduzioni IMIS a valere per il 2016 relative alle diverse fattispecie:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIQUOTA % | DETRAZIONE D'IMPOSTA | DEDUZIONE RENDITA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
| Abitazione categorie fatta eccezione per le categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze | 0,00 | | |
| Abitazione categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze | 0,35 | 338,00 | = |
| Aliquota agevolata u.i. concesse a parenti/affini I [^] grado quale abitazione principale | 0,40 | = | |
| Altri fabbricati ad uso abitativo | 0,895 | = | = |
| Fabbricati cat. D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9, comunque non strumentali all'attività agricola | 0,79 | = | = |
| Fabbricati cat. A10, C1,C3 e D2 | 0,55 | | |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola | 0,2 | = | 1.500,00 |
| Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti | 0,895 | = | = |

Considerato che ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge nr. 388/2000 il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Visto l'art. 8 comma 3 della LP 14/2014 che testualmente recita: *“Fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo”*.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile, espressi sulla presente proposta ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai nr. 9 consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,

DELIBERA

1. **di determinare**, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2016:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIQUOTA % | DETRAZIONE D'IMPOSTA | DEDUZIONE RENDITA | GETTITO PREVISTO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze | 0,35 | 338,00 | = | 1.200,00 |
| Aliquota agevolata u.i. concesse a parenti/affini I ^a grado quale abitazione principale | 0,40 | = | | 2.100,00 |
| Altri fabbricati ad uso abitativo | 0,895 | = | = | 168.300,00 |
| Fabbricati cat. D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9, comunque non strumentali all'attività agricola | 0,79 | = | = | 31.600,00 |
| Fabbricati cat. A10, C1, C3 e D2 | 0,55 | | | 20.800,00 |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola | 0,2 | = | 1.500,00 | 48.600,00 |
| Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti | 0,895 | = | = | 117.400,00 |

2. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (unicamente telematica) di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla Legge n. 214/2011 e ss.mm. mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
3. **di dare evidenza** al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Su proposta del Sindaco trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del bilancio nel corso di questa stessa seduta, a seguito di separata votazione dall'esito favorevole unanime come la votazione principale, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, IV comma, del Tullrroc 01.2.05 nr. 3/L.